

NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO SICUREZZA ITALIA associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica, in sigla "NOSS ITALIA APS ASD." Già associazione "RAINBOW A.P.S." arte, cultura, spettacolo ed ambiente in sigla "RAINBOW APS" Sede in Viareggio (LU) Via dei Comparini 4 Codice Fiscale n. 91053920467 costituita in data 04.09.2017

ALLEGATO A) STATUTO

STATUTO

NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO SICUREZZA ITALIA
associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica (in sigla) **NOSS ITALIA APS ASD**

ART. 1(denominazione, sede, durata)

Art. 1 Ai sensi del Codice Civile della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e del Codice del Terzo Settore, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, è costituita un'associazione senza scopo di lucro con la denominata:

NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO SICUREZZA ITALIA associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica, per il soccorso, la sicurezza, la salvaguardia ambientale, la tutela animale e la protezione civile nonché le attività sportive e cinofile; brevemente "**NOSS ITALIA APS ASD.**"//

La costituzione dell'associazione era avvenuta in data 04/09/2017 con la ragione sociale di "RAINBOW APS" arte, cultura, spettacolo ed ambiente in sigla "RAINBOW APS" variata in data 08.01.2024 con verbale di assemblea ordinaria//

Al riconoscimento a fini sportivi, l'Associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad Associazioni Sportive e Sociali Italiane, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e rete associativa del Terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Associazioni Sportive e Sociali Italiane riconosciute dal CONI ed agli altri Organismi a cui eventualmente aderirà, eventuali modifiche intervenute all'interno della stessa e, allo stesso tempo, ad aggiornare, rispetto alle suddette modifiche, l'iscrizione al RUNTS.

La sede legale è nel Comune di Viareggio (LU), Via dei Comparini, n. 4 e la durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione, è apolitica e apartitica e senza scopo di lucro e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali come casa famiglia e comunità ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) attività di volontariato per interventi e prestazioni sanitarie come primo soccorso, trasferimenti sia di persone come di sangue e organi urgenti nonché assistenza alle persone con difficoltà motorie e/o intellettuali.
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale con rilascio di attestati di frequenza, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e spettacolo a mezzo eventi, feste, animazioni di interesse sociale con finalità educativa intendendo promuovere e favorire manifestazioni quali conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, attività teatrali musicali e danza, proiezioni cinematografiche, visite



- a musei, mostre, attività di formazione culturale e sportiva, circoli ricreativi di interesse sociale;
- e) interventi e servizi finalizzati alla vigilanza, salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del patrimonio zootecnico faunistico e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, attività ecozoofile, venatorie e ittiche con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- tutela, vigilanza e salvaguardia degli animali da affezione, fauna selvatica e specie protette, prestazioni di volontariato in attività di vigilanza del benessere degli stessi, primo soccorso e recupero, nonché attività di gestione aree stalli/asili e formazione, prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 28.

In particolare intende

- Sviluppare e implementare Interventi di terapia, educazione e attività assistite dal cane (TAA, EAA e AAA) in ambito socio-sanitario assistenziale e Psicopedagogico, con particolare attenzione al settore della geriatria, psichiatria e riabilitazione psico-motoria,
 - Implementare interventi terapeutici evidence-based secondo criteri e protocolli clinici standardizzati e progetti di ricerca qualitativa e quantitativa in ambito accademico, clinico e forense.
 - Formare *Pet-Partners* attraverso Corsi di Formazione in IAA (Interventi Assistiti con Animali) in partnership con Enti di Formazione Accreditato dalla Regione Toscana, per il conseguimento dell'Idoneità Professionale nei ruoli di Coadiutore del Cane, Referente di Intervento e Responsabile di Progetto.
 - Formazione educatori e Istruttori in Cinofila, tecnica mantrailing;
 - Promuovere e divulgare una corretta cultura cinofila, atta a migliorare il rapporto e la comunicazione uomo-cane secondo principi di rispetto reciproco, alla luce delle più profonde conoscenze scientifiche in ambito etologico attuali. Particolare attenzione viene posta al benessere animale in tutte le sue declinazioni e in ottemperanza con le più recenti normative in materia di IAA che riconosce sempre più il cane come co-terapeuta nel setting di cura;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di interesse culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale nonché gestione di un parco giochi;
- l) formazione extra-scolastica, centri estivi, doposcuola, laboratori, aiuto compiti e assistenza finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [art. 2, e più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive; comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021]
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate come mense sociali o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, attività di volontariato con osservatori nelle strade deterrente alla microcriminalità; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, interscambio culturale a favorire il propagarsi di culture usi e costumi;
- y) svolgimento volontariato di attività e compiti di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, volontariato dedicato al primo soccorso, interventi di ricerca persone ed animali scomparsi anche con l'ausilio di cani molecolari, droni, assistenza e prevenzione antincendio;
- z) riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati sia comunali che di enti pubblici o privati, beni confiscati alla criminalità organizzata, strutture o immobili abbandonate;

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS – ASD e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS – ASD associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

Gli associati perdono la qualifica di associato:

- per mancato rinnovo alla scadenza dell'anno sociale, o per morosità nel versamento della quota di adesione o annuale. In questo caso l'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell'organo di amministrazione se non sana la morosità entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- per recesso;
- per scioglimento dell'Associazione;
- per decesso;
- per espulsione a seguito di deliberazione motivata della Assemblea in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione, della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto; di comportamenti che danneggino gravemente l'Associazione; di gravi dissidi con altri associati.

L'associato può sempre recedere dall'associazione anticipatamente alla scadenza dell'anno solare.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Competente in merito al ricorso contro l'espulsione degli associati è il Collegio dei Probiviri.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo o Organo Amministrativo ;
3. Presidente;
4. Segretario;
5. Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore
6. Collegio dei Probiviri;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 7 (Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ex art.21, c.3, del codice civile

Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti



ART. 8 (Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari e sottoscrizioni volontarie;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti per tre mandati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione, sono ritenute valide le partecipazioni on line

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi: Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo, Segretario. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Il Collegio può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli associati e l'associazione, ovvero tra singoli associati, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti. In ogni caso, la decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile. Il procedimento potrà essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni.

Viareggio, 08/01/2024

IL PRESIDENTE

Sabina Raffaele

NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO SICUREZZA ITALIA associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica, in sigla **"NOSS ITALIA APS ASD."** Già associazione "RAINBOW A.P.S." arte, cultura, spettacolo ed ambiente in sigla "RAINBOW APS" Sede in Viareggio (LU) Via dei Comparini 4 Codice Fiscale n. 91053920467 con costituzione in data 04/09/2017

Verbale assemblea straordinaria del 08.01.2024

L'anno duemila ventiquattro (2024), mese di gennaio (01) il giorno otto (8), alle ore diciannove e venti (19:20) in seconda convocazione, presso la sede sita in Viareggio (LU) via dei Comparini 4, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione **NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO SICUREZZA ITALIA** associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica, in sigla **"NOSS ITALIA APS ASD"** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ADOZIONE INTEGRAZIONI MODIFICHE STATUTARIE DI ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI NORMATIVE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE ai sensi dall'art.101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Sabatini Raffaele, verbalizza il Segretario Carpinella Emanuela.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente all'ordine del giorno, l'ora e il luogo e che sono presenti n°71 soci su n°128 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'Odg,

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto in discussione, il Presidente informa l'assemblea **NUCLEO OPERATIVO SOCCORSO SICUREZZA ITALIA** associazione di promozione sociale sportivo dilettantistica, brevemente **"NOSS ITALIA APS ASD."** Sulle variazioni statutarie per l'adeguamento dello statuto sociale al codice del terzo settore.

Il Presidente al termine della sua relazione provvede a dare lettura alla delibera del consiglio direttivo del 08.01.2024 appena ratificata nell'assemblea ordinaria odierna proponendo di imprimere una chiara identificazione all'associazione con la variazione dell'art. 2 dello statuto approvato il 09.09.2023 al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.



A tutti i soci, viene consegnato la bozza elaborata del nuovo statuto sociale proposto, ai sensi dall'art.101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore")

La variazione prevede l'integrazione del punto b dello statuto sociale modificato

B) attività di volontariato per interventi e prestazioni sanitarie come primo soccorso, trasferimenti sia di persone come di sangue e organi urgenti nonché assistenza alle persone con difficoltà motorie e/o intellettuali.

Si apre un'interessante dibattito con il chiarimento della modifica proposta e quando non ci sono più interventi dei soci, perché soddisfatti della modifica integrale dello statuto, il Presidente continua affermando che. **il nuovo Statuto, in allegato A del presente verbale**, viene da oggi aggiornato con le disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale e sportiva dal Codice del Terzo Settore, e propone all'Assemblea straordinaria dei soci, di esprimersi: con voto favorevolmente, astenuto o contrario.

L'assemblea straordinaria dopo ampia ed esauriente discussione delibera di approvare integralmente le variazioni proposte dell' art. 2 dello statuto sociale per alzata di mano. Risultato n. 71 presenti - n. 71 votanti – Favorevoli 71 voti, Astenuti: 0 nessuno, Contrari:0 nessuno. Le modifiche vengono approvate all'unanimità.

Viene allegato alla presente lo statuto sociale in formato integrale per l'adeguamento al RUNTS.

Registrata la delibera alla Modifica allo Statuto Sociale il Presidente chiede all'assemblea se vi siano altri argomenti da discutere, null'altro essendovi nessun intervento il Presidente previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'Assemblea. Sono le ore 21:10

Il Presidente e/o il Segretario vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e presso il RUNTS.

Allegato A) Statuto aggiornato 08/01/2024

IL SEGRETARIO

Carpinella Emanuela

IL PRESIDENTE

Sabatini Raffaele

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 12/01/2024

Al n. 50 serie 3



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Francesco
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

3

50

12/01/2024

0,00

TZG24L000050000PG

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZG

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Francesco Leone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto